Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 novembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 novembre 1964, n. **1169.**

Inclusione di un rappresentante del Touring Club Italiano nel Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano del turismo, nel Consiglio centrale del turismo e nei Consigli di amministrazione degli Enti provinciali del turismo.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, è aggiunta la seguente lettera:

« *p*) un rappresentante del Touring Club Italiano ».

Art. 2.

All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043, è aggiunto, in fine, il seguente alinea:

« un rappresentante del Touring Club Italiano ».

Art. 3.

All'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, è aggiunta la seguente lettera:

« *o*) un rappresentante del Touring Club Italiano ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 novembre 1964, n. **1170.**

Norme per la pubblicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto su strada dei prodotti indicati nell'allegato del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per effettuare il trasporto su strada delle merci indicate nell'allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le imprese di trasporto debbono pubblicare, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, i prezzi e le condizioni che esse intendono applicare per i trasporti delle merci medesime all'interno della Comunità.

Ai fini della pubblicazione di cui al precedente comma, i listini dei prezzi e delle condizioni di trasporto, debitamente datati e firmati, debbono essere affissi in un locale della impresa accessibile al pubblico e simultaneamente comunicati alla sede provinciale dell'Ente autotrasporti merci — E.A.M. — nel cui ambito territoriale trovasi la sede dell'impresa.

Per l'assunzione di carico fuori sede, un esemplare del listino dei prezzi e delle condizioni di trasporto deve essere recato a bordo del veicolo. Lo stesso obbligo incombe alle imprese le quali non dispongano di locali idonei per l'affissione.

Sono esclusi dall'obbligo della pubblicazione i prezzi e le condizioni di trasporto per spedizioni non superiori a 5 tonnellate su distanze inferiori ai 50 chilometri.

Art. 2.

I prezzi e le condizioni di trasporto, nonchè ogni loro successiva variazione, entrano in vigore alla mezzanotte del giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo listino e possono essere stabiliti sia per singole relazioni di traffico, sia per tonnellata-chilometro; la scelta di uno dei due criteri esclude l'altro.

Art. 3.

Nell'applicazione dei prezzi pubblicati, le imprese di trasporto possono maggiorare o diminuire in misura non superiore al 5 per cento i prezzi stessi, se questi sono riferiti ad una relazione di traffico, ovvero possono accordare riduzioni entro il limite del 10 per cento sui prezzi indicati per tonnellata-chilometro.

Art. 4.

Gli uffici dell'E.A.M. sono tenuti a comunicare su richiesta, ad ogni utente interessato, i prezzi e le condizioni di trasporto che risultano dai listini pubblicati ai termini del precedente articolo 1.

Le imprese che effettuano i trasporti indicati nel primo comma del precedente articolo 1, debbono fornire, nel termine che di volta in volta verrà ad esse prescritto, le informazioni e notizie che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riterrà di chiedere in merito ai trasporti medesimi.

Art. 5.

I vettori che omettono di pubblicare i prezzi e le condizioni di trasporto nei modi indicati al precedente articolo 1 o che praticano un prezzo diverso da quello pubblicato, sono puniti con l'ammenda da lire 75.000 a lire 200.000.

Art. 6.

La prevenzione e l'accertamento delle contravvenzioni alla presente legge spettano agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonchè ai funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, muniti di apposito documento di riconoscimento.

Una copia del verbale di accertamento dovrà essere in ogni caso trasmessa al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Al fine di controllare l'esecuzione degli obblighi imposti alle imprese dalla presente legge, i predetti funzionari, ufficiali ed agenti hanno la facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli dell'impresa, esigere chiarimenti e notizie.

Nel caso in cui il vettore si opponga ai controlli di cui al presente articolo, il Pretore può disporre il libero accesso agli impianti e sui veicoli dell'impresa con l'assistenza della forza pubblica.

Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui al precedente capoverso è punito con l'ammenda da lire 75.000 a lire 200.000.

Art. 7.

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, saranno dettate le modalità di esecuzione della presente legge.

Art. 8.

E' istituita presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, una Commissione consultiva di quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e di quattro rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, per l'esame delle questioni derivanti dalla applicazione della presente legge.

La presidenza della Commissione sarà assunta dal funzionario del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di qualifica più elevata e, a parità di qualifica, di maggiore anzianità.

All'onere relativo al funzionamento della Commissione si provvederà con i normali stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — JERVOLINO — SARAGAT — REALE — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1964, n. **1171**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 36, (relativo alle norme sulla propedeuticità della Facoltà di Farmacia) i numeri 6), 7) e 8) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

6) la Chimica generale ed inorganica rispetto alle Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I corso;

7) le Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I corso rispetto alle Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II corso; le Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II corso rispetto alle Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica III corso;

8) la Chimica generale ed inorganica e la Chimica organica rispetto alla Chimica farmaceutica e tossicologica 1ª e 2ª parte, ed alle Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II corso;

9) la Chimica farmaceutica e tossicologica 1ª e 2ª parte e la Farmacologia e Farmacognosia rispetto alla Tecnica e legislazione farmaceutica;

10) la Chimica organica rispetto alla Biochimica applicata ed alla Chimica farmaceutica applicata.

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

Indologia;
Filologia semitica;
Estetica;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia medioevale;
Storia delle dottrine economiche;
Storia contemporanea;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Sociologia;
Etnologia;
Storia della lingua latina;
Dialettologia greca;
Letteratura anglo-americana;
Storia dello spettacolo e del teatro;
Storia dell'arte bizantina;
Islamistica;
Lingua e letteratura turca.

Sono soppressi gli insegnamenti di « Sanscrito » e di « Ebraico e lingue semitiche comparate ».

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:

16) Storia contemporanea;
17) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
18) Sociologia;
19) Etnologia.

E' soppresso l'insegnamento complementare di « Storia della pedagogia italiana ».

Art. 60. — L'Istituto di Storia dell'arte ed archeologia annesso alla Facoltà di lettere e filosofia è soppresso. Vengono presso la stessa Facoltà istituiti i seguenti istituti: « Istituto di Storia dell'arte medioevale e moderna » e di « Istituto di Archeologia e storia dell'arte greca e romana ».

Art. 62. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Lingua e letteratura albanese;
Storia delle tradizioni popolari;
Glottologia.

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di:

Storia delle tradizioni popolari.

Art. 79. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica per l'indirizzo didattico, è aggiunto quello di:

24) Astronomia.

Art. 83. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

Chimica teorica;
Radiochimica;
Storia della chimica;
Strutturistica chimica.

Art. 84, (relativo alle norme sulla propedeuticità del corso di laurea in Chimica) è aggiunto il seguente comma:

a) Non potrà essere accordata l'iscrizione, nè concessa la frequenza al corso di « Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica » agli studenti che non hanno superato l'esame di « Chimica organica I ».

Art. 90. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di: « Geofisica mineraria ».

Art. 94. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto quello di: « Seminario di studi chimici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 72. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1964.
Caratteristiche dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1973.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 16 della legge 21 agosto 1963, n. 1197;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71, del 20 successivo, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1973;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1973, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in otto tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione e dieci milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di diciotto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le diciotto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° ottobre 1964 a quella n. 18, di scadenza 1° aprile 1973.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta un particolare dell'Opera di Pierre Paul Rubens: « Romolo e Remo allattati dalla lupa », in formato grande nel corpo del titolo, in formato ridotto in ogni cedola.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice floreale sostenuta in basso da una formella con ornamenti dello stesso genere e scudo centrale; all'interno una targa delimitata in alto da un motivo ornamentale architettonico ad ovoli, che segue l'andamento del timpano e si appoggia a due mensole schiacciate, tra le quali vi è la riproduzione, a tratteggio finissimo, dello stesso particolore del quadro di Pierre Paul Rubens usato per la filigrana; alla base della targa, nelle due parti estreme che sporgono, vi sono due motivi decorati architettonici identici, ottenuti con una sucessione di gocce.

Il fondino del corpo del titolo, eseguito con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti e limitato a sinistra, in basso e a destra da striscette a disegni di linea semplice, è interrotto, in basso, a sinistra, da uno spazio circolare a linee ondulate con fondino a tinta leggerissima, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5% - a premi - di scadenza 1° aprile 1973 - Legge 21 agosto 1963, n. 1197, e Decreto Ministeriale 18 marzo 1964 - Titolo appartenente alla serie (numero della serie) del capitale nominale di lire (importo in lettere) rappresentante (segue l'indicazione del numero, in lettere) Buoni unitari - di lire cinquemila ciascuno (seguono il numero o i numeri di iscrizione del titolo) - fruttante l'interesse annuo di lire (importo in lettere) - iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° aprile 1964 - Roma, 1° aprile 1964 - Il Direttore Generale (G. Greco) - V° per la Corte dei conti (C. Danusso) - Il Direttore di Divisione (G. Longhi) - N. 528.000 di pos. (Serie IV) ».

Al centro del fondino campeggia, in sottofondino, l'indicazione « 1973 », in grandi cifre.

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo, a tratteggio trasversale, reca, su fondino a mezza tinta, un pannello a forma rettangolare a motivi floreali stilizzati.

Nel rovescio del corpo del titolo, sono stampate, in alto, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1973; al centro la leggenda « Annotazioni relative al pagamento dei premi », seguita da apposito spazio; in basso, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Gen. del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari a tratteggio finissimo ondulato (recanti rispettivamente l'indicazione della serie e la data di pagabilità seguita

dall'importo della cedola, in cifre), nonchè, in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino ondulato, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Agli angoli superiori della cornice, dentro ciascuno dei due spazi quadrangolari, è ripetuto, in apposito quadratino bianco il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende « Buoni del Tesoro Novennali 5 % - 1973 - Legge 21 agosto 1963, n. 1197, e D. M. 18 marzo 1964 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre) nonchè del numero o dei numeri di iscrizione dei buoni unitari rappresentati dal titolo.

Al centro della cedola campeggia, in sottofondino, la cifra « 1973 ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « 5 % - B.T.N. 1973 - 5 % ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli	da	L.	5.000	in blu;
»	»	»	10.000	in rosso-bruno;
»	»	»	20.000	in arancione;
»	»	»	50.000	in verde-smeraldo;
»	»	»	100.000	in bruno;
»	»	»	500.000	in grigio-lavagna;
»	»	»	1.000.000	in viola-malva;
»	»	»	10.000.000	in verde-pisello.

La carta filigranata del taglio da lire diecimilioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

La cifra « 1973 » che campeggia in sottofondino nel corpo del titolo ed in ciascuna cedola è stampata litograficamente in viola-malva.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1964
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 376. — VENTURA SIGNORETTI

(9655)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1964.

Caratteristiche dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1973.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 16 della legge 21 agosto 1963, n. 1197;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71, del 20 successivo, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1973;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1973, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D P », in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1973; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportati, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5 % a premi - di scadenza 1° aprile 1973 - Legge 21 agosto 1963, n. 1197 e Decreto Ministeriale 18 marzo 1964; nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla Tesoreria pagatrice, alla data ed al numero di posizione ». Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a dieci (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'applicazione del bollo a calendario della Tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono ripor-

tate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° ottobre 1964 a quella 1° aprile 1969.

Nel rovescio del foglio di ruolo, vi è, in basso, un altro quadro simile a quello suddetto recante otto compartimenti, numerati per colonna da undici a diciotto, dall'alto in basso e da sinistra verso destra, per annotarvi, parimenti, mediante apposizione del bollo a calendario della Tesoreria, i pagamenti delle semestralità di interessi delle scadenze comprese fra il 1° ottobre 1969 ed il 1° aprile 1973.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi ornamentali simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali - 5% a premi - di scadenza 1° aprile 1973 - Legge 21 agosto 1963, n. 1197, e Decreto Ministeriale 18 marzo 1964 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righi, sono riportate, a sinistra le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. », seguite tutte da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende: « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del Debito Pubblico è iscritto il capitale nominale di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) fruttante l'interesse annuo di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) - con godimento dal . . . . . a favore di (seguono alcuni righi punteggiati). Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... - Il Direttore Generale - V. per la Corte dei conti - Il Direttore di Divisione - Posizione N. . . . . . (4ª Serie) ».

Al centro del titolo campeggia, sovrastampata sul fondino, in carattere grande ombreggiato, l'indicazione « 1973 », anno di scadenza dei buoni.

Il rovescio del corpo del titolo comprende due prospetti: quello posto in alto è riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*), del testo unico delle leggi sul Debito Pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343; quello posto in basso, diviso in quattro parti da linee verticali, è riservato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1973, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Novennali 5% a premi - di scadenza 1° aprile 1973 — 1. I titoli, i premi e le rate d'interesse sono esenti, tra l'altro, da ogni imposta diretta reale presente e futura. — 2. I buoni concorrono annualmente, per ogni serie di dieci miliardi di lire - ad un premio di dieci milioni, - a quattro premi di cinque milioni ciascuno, - a venti premi di un milione ciascuno, - da sorteggiare il 20 gennaio di ogni anno. — 3. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data di pagabilità. Il pagamento viene eseguito, dal 1° aprile successivo ai sorteggi, in base ad ordinativi emessi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, su domanda dell'interessato e deposito del titolo vincente. — 4. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° ottobre e 1° aprile di ogni anno, dalle Sezione di Tesoreria Provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende diciotto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su due colonne di nove tagliandi ciascuna numerati progressivamente dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno da quello n. 1, di scadenza 1° ottobre 1964 a quello n. 18, di scadenza 1° aprile 1973.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5% a premi - di scadenza 1° aprile 1973 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° ottobre 1964 al 1° aprile 1973) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda « Legge 21-8-1963, N. 1197 » e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 18 marzo 1964 ». A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro di ogni tagliando, sul fondino, è sovrastampata, in carattere grande ombreggiato, l'indicazione « 1973 », anno di scadenza dei buoni.

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro Novennali 5% » e « a premi - di scadenza 1° aprile 1973 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono

costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1973 e da un foglio contenente diciotto compartimenti, disposti su due colonne di nove compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento: » (seguita da alcuni righi punteggiati), posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio del foglio di ruolo è indentico a quello dei certificati predetti.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . . . . . » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1973, è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 4. dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i diciotto compartimenti con l'indicazione — da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso — in ciascuno di un semestre, da quello al 1° ottobre 1964 a quello al 1° aprile 1973.

Esternamente alla cornice del foglio compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico - e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1973.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto il 1° ottobre e il 1° aprile di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1973 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 4. dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° ottobre e 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interessi con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono, nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »; prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura « Le rate semestrali sono pagabili il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario. »;

c) terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) contiene soltanto l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1973;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario »; la leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe, in parte, il lato superiore della cornicetta; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo simile a quello della parte del lato superiore interrotto dalla predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del testo unico delle leggi sul Debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « con o senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con an-

notazione che l'usufrutto spetta a (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto della indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righi punteggiati esistente nei certificati nominativi di piena proprietà, con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, al di sopra dell'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1973, che, conseguentemente, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'articolo 14, lett. d), del testo unico delle leggi sul Debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

Certificati nominativi di nuda proprietà; cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita; cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita; cornici e leggende: viola-malva: fondino: viola-chiaro;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

La cifra, in grande « 1973 », sovrastampata sul fondino del prospetto del corpo del titolo e dei tagliandi, è in colore verde-bottiglia.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore grigio-perla.

I numeri d'iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1964
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 375. — VENTURA SIGNORETTI

(9654)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Offerte in denaro pervenute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in favore dei sinistrati del Vajont (6° elenco)
(secondo l'ordine di registrazione)

Loggia Figli d'Italia in Birminghan tramite l'Ambasciata a Washington	$ USA	150
Associazione Italiana in Nigeria tramite la Ambasciata d'Italia a Lagos	Lst.	257.10.0
Italo-Australian Sports and Recreation Club, Barrow Lane	»	189.18.0
Amministrazione comunale di Monteporzio, tramite la prefettura di Roma	L.	30.000
Ordine dei Figli d'Italia di Los Angeles, tramite il Consolato d'Italia	$ USA	3186,67
Cazzuto Paolo, Aberdeen, tramite il Consolato d'Italia a Seattle	$ USA	20
Amministrazione comunale e cittadini di Bressanone (Bolzano)	L.	894.144
Amministrazione comunale di Casole d'Elsa (Siena)	»	50.000
Dipendenti dalle Aziende industriali della provincia di Bolzano, tramite il Vice Commissario del Governo	»	2.895.843
Stabilimento « Italsider », San Giovanni Valdarno, tramite la prefettura di Arezzo	»	244.193
Offerte raccolte dalla prefettura di Reggio Emilia	»	257.514
Amministrazione comunale di Motteggiana (Mantova)	»	30.000
Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni, tramite la prefettura di Milano	»	105.000
Offerte pervenute tramite l'Ambasciata d'Italia a Ottawa	$ Can.	913,19
Cittadini di Salerno, tramite il Sindaco	L.	5.971
Sezione giovanile dei Sindacati austriaci, tramite l'Ambasciata d'Italia a Vienna (controvalore di scellini 8000)	»	191.880
A.V.I.S. di Busseto, tramite la prefettura di Parma	»	50.000
Personale del Ministero degli affari esteri	»	196.425
Offerte pervenute tramite l'Ambasciata d'Italia, Parigi (controvalore di fr.f. 44.424,60)	»	5.663.870
Camera di commercio economico-federale di Belgrado (controvalore di Dinari 200.000)	»	166.665
Amministrazione comunale di San Casciano dei Bagni (Siena)	»	50.000
Amministrazione comunale di Magliano in Toscana (Grosseto)	»	100.000
Offerte pervenute tramite l'Ambasciata di Italia a Khartoum (controvalore di Lst. 872.5.1)	»	1.523.060
Amministrazione comunale di Cento (Ferrara)	»	300.000
Amministrazione comunale di Terni	»	1.000.000
Direzione didattica di Sturno (Avellino)	»	28.550
Scuola media di Ficulle (Terni)	»	19.300
Scuola elementare « F. Cecconi », di Roma	»	500
Scuola media di Bisaccia (Avellina)	»	11.600
Direzione didattica statale di Cirifalco (Catanzaro)	»	21.745
Scuole elementari di Martirano (Catanzaro)	»	5.585
Direttrice, insegnanti e alunni delle Scuole elementari di Mirandola (Modena)	»	42.615
Provveditorato agli studi di Salerno	»	97.590
Dipendenti dell'Ente trasformazione Fondiaria ed agraria in Sardegna, Cagliari	»	682.000

Offerte versate al Giornale « Progresso Italo-Americano » di New York (secondo invio)	$ USA	9.565,75
Offerte pervenute tramite l'Ambasciata d'Italia a Rio de Janeiro	$ USA	170,60
	L.	700
Offerte pervenute tramite l'Ambasciata di Italia a Londra (controvalore di Lst. 102.10.7)	»	179.000
Redazione del giornale « Il Tempo », tramite la prefettura di Aquila	»	171.000
Amministrazione comunale di Graffignana, tramite la prefettura di Milano	»	30.000
Amministrazione comunale di Caronera (Treviso)	»	100.000
Amministrazione comunale di Boissano (Savona)	»	10.000
Offerte pervenute tramite l'Ambasciata d'Italia a Ottawa	$ Can.	444
Società « Dante Alighieri » di San Juan, tramite l'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires	L.	22.810
Personale del Ministero degli affari esteri	»	29.230
Amministrazione comunale di San Giuliano Terme, tramite la prefettura di Pisa	»	100.000
Ditta autotrasporti « Fratelli Ceccato », tramite la prefettura di Verona	»	65.000
Offerte pervenute tramite la prefettura di Napoli:		
— Amministrazione comunale di Grumo Nevano	»	50.000
— Ospedali riuniti di Napoli	»	1.564.338
— Personale della Società esercizi pubblici servizi di Napoli	»	159.500
Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia	»	2.480
Direzione didattica di Mandas (Cagliari)	»	8.000
Direzione didattica di Rieti, 2° Circolo	»	25.000
Amministrazione comunale di Pavia	»	2.000.000
Dipendenti Ente trasformazione agraria in Sardegna, Cagliari	»	11.800
Offerte pervenute tramite l'Ambasciata d'Italia a Ottawa	$ Can.	2589,63
Offerte pervenute tramite l'Ambasciata d'Italia a Londra	Lst.	163.16.6
Offerte pervenute tramite l'Ambasciata d'Italia a Berna	Fr. sv.	214
Offerte pervenute tramite l'Ambasciata d'Italia a Washington	$ USA	307
Offerte di connazionali residenti a Nairobi, pervenute tramite il Ministero degli affari esteri	L.	10.000
	Lst.	741.15.0
Amministrazione comunale di Castelbuono (Palermo), tramite il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica	L.	50.000
Amministrazione comunale di Radda in Chianti (Siena)	»	50.000
Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli, tramite la prefettura di Firenze	»	100.000
Scuola media statale di Acerenza (Potenza)	»	16.830
Amministrazione comunale di Tiggiano (Lecce)	»	10.000
Amministrazione comunale di Caserta	»	1.000.000
Amministrazione comunale di Zugliano (Vicenza)	»	50.000
Offerte versate al Consolato d'Italia di Filadelfia, pervenute tramite l'Ambasciata d'Italia a Washington	$ USA	22.996,17
Amministrazione comunale di Marostica (Vicenza)	L.	100.000
Amministrazione comunale di Belgioioso (Pavia)	»	50.000
Amministrazione comunale di Spera (Trento)	»	36.000
Associazione « Help the Aged », di Londra, tramite l'Ambasciata d'Italia	Lst.	268.0.0
Offerte versate al Consolato generale d'Italia a Chicago, pervenute tramite il Ministero affari esteri	$ USA	136
Offerta del sig. Ermanno Santospada da Boston versata all'Ambasciata d'Italia a Washington, pervenuta tramite il Ministero affari esteri	$ USA	710
Offerte pervenute tramite la prefettura di Novara	L.	2.287.000
Dipendenti dell'Amministrazione comunale di Forlì	»	379.950
Cittadini del comune di Candela (Foggia)	»	60.250
Città di Parigi, tramite l'Ambasciata di Francia a Roma	»	6.329.113
Offerte raccolte in Francia, pervenute tramite l'Ambasciata di Francia a Roma	»	4.192.405
Offerta del Centro educativo italiano di Welland Ontario, tramite il Consolato di Italia di Toronto, $ canadesi 100, controvalore	»	57.785
Camera di commercio di Belgrado, tramite l'Ufficio italiano dei cambi (seconda rimessa a saldo dinari 500.000)	»	250.000
Offerte raccolte in Belgio, pervenute tramite l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles a mezzo Ufficio italiano dei cambi, Fr. Bl. 4.908.949, controvalore	»	61.542.645
Amministrazione comunale di Incisa Valdarno, tramite il prefetto di Firenze	»	100.000
Offerte versate dagli Uffici consolari di Metz, pervenute tramite l'Ambasciata di Italia a Parigi, Fr. fr. 636, controvalore	»	79.860
Scuola elementare di Salice Terme (Pavia)	»	300
Scuola elementare di Mompeo (Rieti)	»	500
Venditori ambulanti di Cosenza, tramite il Sindaco	»	28.600

RIEPILOGO (dal primo al sesto elenco compreso):

Lire italiane	1.153.729.079
Dollari USA	209.237,29
Dollari canadesi	76.463,29
Lire sterline	53.619.19.8
Scellini Tanganica	60.000
Franchi svizzeri	183.312,37
Pesetas	1.100
Franchi belgi	21.240
Marchi germanici	200.061,84
Corone danesi	10.000
Fiorini olandesi	43.663,67
Franchi francesi nuovi	50.105
Leva	1.285
Dinari	549.800
Dracma	4.000
Bolivares	12.510,35
DH Marocchini	4.265

Avviso di rettifica

La somma delle offerte in Dollari canadesi indicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 14 settembre 1964 in Dollari canadesi 245.426,47 va rettificata in Dollari canadesi 72.516,47.

(8730)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruolo di anzianità del personale di custodia Situazione al 1° gennaio 1964

A norma dell'art. 16 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si avverte che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia, secondo la situazione al 1° gennaio 1964.

Nel termine di sessanta giorni della presente pubblicazione gli agenti possono ricorrere al Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(9625)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Domenico Musci, nato a Milano il 6 ottobre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo conseguito presso l'Università di Parma nella 1ª sessione dell'anno 1958 (maggio 1959).

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(9251)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Tommaso Maria Camilli, nato a Roma il 30 ottobre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma il 13 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(9252)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Villa Sant'Angelo, San Lucanio Forconese e San Demetrio ne' Vestini.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1964 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 17 agosto 1959, nella zona di Villa Sant'Angelo, San Lucanio Forconese e San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila), dell'estensione di ettari 700, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(9357)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Cagliari ad istituire un corso per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di assistenti tecnici di radiologia.

Con decreto del Ministro per la sanità in data 10 ottobre 1964, n. 300.16.III.17/4-977, l'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Cagliari viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, un corso per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di assistenti tecnici di radiologia, presso gli Ospedali medesimi.

(9342)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Cesano Boscone (Milano)

Con decreto provveditoriale in data 26 ottobre 1964, numero 17577/19144, è stato approvato il piano di zona del comune di Cesano Boscone (Milano), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9372)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Borgate agricole Cincinnato », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 ottobre 1964, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Borgate agricole di Cincinnato », con sede in Roma, costituita in data 6 novembre 1941 per atto del notaio Napoleone Raffaello ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Francesco Morso.

(9300)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Talla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Talla (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.734.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9471)

Autorizzazione al comune di Barbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Barbara (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.152.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9472)

Autorizzazione al comune di Castel Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Castel Giorgio (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.391.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9473)

Autorizzazione al comune di Alviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Alviano (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9474)

Autorizzazione al comune di San Giovanni d'Asso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di San Giovanni d'Asso (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9475)

Autorizzazione al comune di Poggio Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Poggio Moiano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9477)

Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Murlo (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9476)

Autorizzazione al comune di Ascrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Ascrea (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9478)

Autorizzazione al comune di Casciana Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Casciana Terme (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9479)

Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Valtopina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9480)

Autorizzazione al comune di Candiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Candiana (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.947.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9481)

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Monte San Giusto (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9483)

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Sarnano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.918.156, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9482)

Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Fontechiari (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.095.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9484)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Pagani (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9485)

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Lucera (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9486)

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9487)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Cremano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di San Giorgio a Cremano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9488)

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comne di Barletta (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 527.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9489)

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Anagni (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.930.692, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9490)

Autorizzazione al comune di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Sperlonga (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.652.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9491)

Autorizzazione al comune di Cagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Cagli (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.383.136, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9492)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Isola del Piano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.360.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9493)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di San Leo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.897.478, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9494)

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.606.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9495)

Autorizzazione al comune di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Orciano di Pesaro (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.525.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9497)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Mondolfo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.388.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9496)

Autorizzazione al comune di Pescorocchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Pescorocchiano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.268.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9498)

Autorizzazione al comune di Concerviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Concerviano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.333.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9499)

Autorizzazione al comune di Chitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Chitignano (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.123.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9500)

Autorizzazione al comune di Atina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Atina (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.199.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9501)

Autorizzazione al comune di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Aquino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.620.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9502)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Monte San Pietro (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9503)

Autorizzazione al comune di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Marzabotto (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9504)

Autorizzazione al comune di Porto Tolle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Porto Tolle (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.205.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9505)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Casola Valsenio (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.247.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9506)

Autorizzazione al comune di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Belforte all'Isauro (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.763.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9507)

Autorizzazione al comune di Peccioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Peccioli (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.467.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9508)

Autorizzazione al comune di Varco Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Varco Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9509)

Autorizzazione al comune di Castelpizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Castelpizzuto (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.935.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9550)

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Calascibetta (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9551)

Autorizzazione al comune di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Santa Croce del Sannio (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.299.397, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9552)

Autorizzazione al comune di Villanovafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Villanovafranca (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9553)

Autorizzazione al comune di Mirabello Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Mirabello Sannitico (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9554)

Autorizzazione al comune di Cantalupo nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Cantalupo nel Sannio (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.652.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9555)

Autorizzazione al comune di Campodipietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Campodipietra (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.449.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9556)

Autorizzazione al comune di Castel di Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Castel di Sasso (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.273.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9558)

Autorizzazione al comune di Trentola Ducenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Trentola Ducenta (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.071.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9562)

Autorizzazione al comune di Baranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Baranello (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9557)

Autorizzazione al comune di Casaluce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Casaluce (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 19.534.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9559)

Autorizzazione al comune di Giffoni Sei Casali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Giffoni Sei Casali (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.194.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9563)

Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Roccaromana (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.259.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9560)

Autorizzazione al comune di Parete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Parete (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.201.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9561)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N 221

Corso dei cambi del 17 novembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,79	624,81	624,81	624,82	624,81	624,82	624,82	624,81
$ Can.	581,43	581,60	581,80	581,90	581,05	581,60	581,90	581,50	581,60	581,60
Fr. Sv.	144,80	144,79	144,80	144,795	144,75	144,79	144,7925	144,78	144,79	144,80
Kr. D.	90,11	90,11	90,13	90,115	90,10	90,12	90,1175	90,12	90,12	90,12
Kr. N.	87,17	87,17	87,205	87,18	87,16	87,17	87,169	87,20	87,17	87,17
Kr. Sv.	121,21	121,24	121,20	121,255	121,15	121,24	121,25	121,20	121,24	121,25
Fol.	173,92	173,92	173,94	173,92	173,90	173,92	173,921	173,90	173,92	173,90
Fr. B.	12,59	12,593	12,5950	12,5925	12,5925	12,59	12,5915	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,51	127,505	127,515	127,52	127,51	127,5075	127,52	127,51	127,50
Lst.	1738,72	1738,75	1739,10	1738,85	1738,75	1738,75	1738,80	1738,90	1738,75	1738,90
Dm. occ.	157,10	157,08	157,10	157,11	157,08	157,09	157,095	157,10	157,09	157,07
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,19	24,15	24,19	24,188	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,68	21,68	21,68	21,69	21,80	21,69	21,677	21,69	21,69	21,69

Media dei titoli del 17 novembre 1964

Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,725
Redimibile 3,50 % 1934	97,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 novembre 1964

Valuta	
1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	581,90
1 Franco svizzero	144,794
1 Corona danese	90,116
1 Corona norvegese	87,174
1 Corona svedese	121,252
1 Fiorino olandese	173,92
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,511
1 Lira sterlina	1738 825
1 Marco germanico	157,102
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,683

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione e diario di esame per il concorso a tre posti di geofisico in prova presso l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Con delibera n. 176 del Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, la Commissione giudicatrice per il concorso a tre posti di geofisico in prova, è stata costituita come segue:

Presidente:

Martin prof. Ettore Leonida, professore di astronomia all'Università di Trieste;

Membri:

Fonda prof. Luciano, professore di istituzioni di fisica teorica all'Università di Trieste;
Corazza prof. Gian Carlo, professore di campi elettromagnetici e circuiti all'Università di Trieste;
Chester prof. Bruno, astronomo capo all'Osservatorio astronomico di Trieste;
Abrami prof. Alberto, 1° astronomo all'Osservatorio astronomico di Trieste.

Segretario:

Stasi dott. Luigi, direttore di sezione dell'Università degli studi di Trieste.

Le prove inizieranno il 16 dicembre 1964, alle ore 8,30

(9622)

Costituzione della Commissione e diario di esame per il concorso a due posti di vice sperimentatore in prova presso l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Con delibera n. 176 del Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, la Commissione giudicatrice per il concorso a due posti di vice sperimentatore in prova, è stata costituita come segue:

Presidente:

Dalla Rossa prof. Luigi, preside dell'Istituto industriale di Trieste.

Membri:

Rado prof. Nicolino, professore ordinario di matematica dell'Istituto nautico di Trieste;
Zibardi prof. Luciano, professore ordinario di fisica dell'Istituto industriale di Trieste;
Chester prof. Bruno, astronomo capo all'Osservatorio astronomico di Trieste;
Mosetti prof. Ferruccio, geofisico superiore presso l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Segretario:

Stasi dott. Luigi, direttore di sezione dell'Università degli studi di Trieste.

Le prove inizieranno il 26 gennaio 1965 alle ore 8,30.

(9623)

Costituzione della Commissione e diario di esame per il concorso a due posti di tecnico di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Con delibera n. 176 del Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, la Commissione giudicatrice per il concorso a due posti di tecnico di 3ª classe in prova, è stata costituita come segue:

Presidente:

Dalla Rossa prof. Luigi, preside dell'Istituto industriale di Trieste.

Membri:

Rado prof. Nicolino, professore ordinario di matematica dell'Istituto nautico di Trieste;
Vianello prof ing. Giorgio, ordinario di meccanica e macchine all'Istituto tecnico industriale di Trieste;
Abrami prof. Alberto, 1° astronomo all'Osservatorio astronomico di Trieste;
Mosetti prof. Ferruccio, geofisico superiore presso l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Segretario:

Stasi dott. Luigi, direttore di sezione dell'Università degli studi di Trieste.

Le prove inizieranno il 28 gennaio 1965 alle ore 8,30.

(9624)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto, indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;
Atteso che il dott. Nicola Riciardelli, con decreto n. 11267 del 7 ottobre 1964 in corso di pubblicazione, è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Arienzo in luogo del dott. Cesare Di Iorio, implicitamente rinunciatario;
Considerato che si rende necessario dichiarare, un altro vincitore per la condotta medica di San Gregorio Matese;
Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati che seguono nella graduatoria;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, è apportata la seguente modifica:
Il dott. Andrea Casella viene dichiarato vincitore della condotta medica di San Gregorio Matese in luogo del dott. Nicola Ricciardelli, dichiarato vincitore della condotta medica di Arienzo.

Caserta, addì 24 ottobre 1964

(9086) *Il medico provinciale*: LANNA

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.